



COMUNE DI CASIER

(Provincia di Treviso)

ORIGINALE

N°47
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N.175 E S.M.I. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.
----------------	---

Oggi **diciannove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
GIURIATI MIRIAM	Assente	BOTTER NICOLA	Presente
GUARDATI SIMONA	Presente	NASCIMBEN MANUEL	Presente
SARTORATO LUCA	Assente	PRAUSSELLO ANNALISA	Assente
CALMASINI PAOLO	Presente	OLIOSI FULVIO	Presente
ROSSI LAURA	Assente	PARO CRISTIANO	Presente
CRIVELLER PAOLO	Presente	MARTON ANDREA	Assente
POLONI MIRIAM	Presente	MESTRINER LEONELLA	Presente
PICCOTTI SARA	Presente	RIZZETTO LUIGI	Presente
MARSON PAOLA	Presente		

Presenti 12 Assenti 5

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale DOTT. Fattori Pierfilippo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUARDATI SIMONA nella sua qualità di ViceSindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N.175 E S.M.I. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.
----------------	---

Il Vice Sindaco-Presidente invita a relazionare il Segretario Generale Dott. Pierfilippo Fattori.

Esaurita la discussione come da trascrizione allegata al presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che:

- l'articolo 20 del D.lgs. 175/2016, come rinnovato dal D.Lgs. 16.06.2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che in sede di razionalizzazione periodica l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

Considerato altresì che:

- Il nuovo testo unico prevede la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro (articolo 26 comma 12 quinquies);
- l'articolo 20 infine vieta le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- infine è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non sono riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'art.4 del TUSP o che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 del TUSP;

Rilevato:

- che per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2017, nonché oggetto di razionalizzazione;

- che tale atto è stato trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti Veneto con nota protocollo n. 15144 del 25.10.2017, nonché comunicato al MEF in data 27.10.2017 tramite l'apposito applicativo;

Dato atto che, per quanto riguarda la partecipazione in Asco Holding spa, con la citata delibera di C.C. n. 31/2017 il Consiglio Comunale stabiliva, visti gli articoli. 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016, *“di fornire indicazioni al CdA di Asco Holding spa affinché vengano poste in essere tutte le attività dirette all’acquisizione di Enti che gestiscono servizi di interesse generale, finalizzate alla fusione di altre aziende, anche del Gruppo - quale ASCO TLC che detiene reti di fibra ottica – ed avente quindi ad oggetto finalità di interesse generale”*;

Considerato che la sopracitata delibera è stata oggetto di ricorso giurisdizionale avanti al Tar del Veneto ad opera del socio privato di minoranza Plavisgas srl ed è stata emessa Sentenza in merito n. 426/2018;

Atteso che tale delibera di C.C. n.31/2017 è stata pertanto integrata con la deliberazione di C.C. n. 24 del 25.06.2018 a seguito Sentenza del TAR n. 426/2018 in relazione alla partecipazione in Asco Holding spa; la decisione dell’Amministrazione è stata infatti quella di:

1. *“mantenere la partecipazione in Asco Holding S.p.A. previa modifica dello statuto sociale, così da prevedere, nell’interesse della conservazione della maggioranza pubblica, l’esclusività della gestione della partecipazione in Asco Piave S.p.A. quotata in mercato regolamentato, Società che detiene le reti di distribuzione energetica a favore della locale collettività;*
2. *mantenere per quanto possibile l’attuale compagine sociale e comunque evitare che per effetto dei recessi, aumenti l’indebitamento delle società del gruppo e comunque che risorse prese, direttamente o indirettamente a prestito, o comunque destinabili a dividendo in favore dei comuni, siano utilizzate per finanziare i recessi resi necessari dall’adeguamento dello statuto alle indicazioni rese dal TAR con la sentenza 426/2018;*
3. *mantenere, quindi, una struttura societaria strettamente strumentale alla conservazione del controllo pubblico, evitando che vi siano costi aggiuntivi non essenziali rispetto alla gestione diretta della partecipazione, inserendo tra le modifiche statutarie la previsione della gratuità degli incarichi per i componenti del consiglio di amministrazione e per qualsiasi altro organo sociale;”*

adeguandosi quindi a quanto previsto dalla Sentenza del TAR Veneto n. 426/2018;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18.07.2018 avente ad oggetto: *“Modifiche allo Statuto sociale di Asco Holding Spa. Determinazioni in merito”* l’Amministrazione Comunale di Casier ha espresso la volontà, al momento, di non procedere alla alienazione di quote azionarie possedute in quanto non si è espressa sulla proposta di modifica dello Statuto pervenuta da Asco Holding Spa, che prevede tra le clausole societarie il *“congelamento per un biennio delle alienazioni delle quote azionarie possedute”* dai Comuni soci, riservandosi quindi ogni ulteriore decisione riguardo al recesso parziale o totale da Asco Holding spa successivamente all’esito dell’Assemblea dei Soci;

Preso atto che il possesso della partecipazione del Comune di Casier nel capitale sociale di ASCO Holding S.p.A è derivato storicamente dalla trasformazione dell’Azienda Speciale Consorziale del Piave, secondo quanto previsto dall’articolo 15 del D.Lgs. 164/2000;

Considerato che l’Assemblea dei Soci, svoltasi in data 23 luglio 2018, ha approvato importanti modifiche dello statuto sociale, tali da comportare fra gli altri aspetti: - la proroga della durata della

Società sino al 31 dicembre 2050; - la riformulazione dell'oggetto sociale ricomprendendo esclusivamente lo svolgimento di attività tipiche di una società holding, ovvero l'assunzione, la detenzione, la gestione, di partecipazioni in società che operano nei settori dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni, dei servizi a rete; - l'introduzione di alcuni limiti alla circolazione delle azioni consistenti in un divieto di trasferimento (lock-up) di 24 mesi decorrenti dalla data di adozione del nuovo statuto, nonché alla scadenza del lock-up, una procedura di prelazione in favore dei soci e, in assenza di esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio, l'espressione di un gradimento sul potenziale terzo acquirente da parte dell'organo amministrativo;

Valutato come la modifica statutaria sia tale da cambiare sostanzialmente la struttura dei rapporti sociali precedenti, limitando – per il Comune socio - il diritto di alienare le proprie immobilizzazioni finanziarie;

Preso atto della nota con la quale il Presidente del CDA aveva comunicato che la delibera dell'assemblea dei soci di Asco Holding S.p.A. assunta in data 23 luglio 2018 era stata dopo pochi giorni iscritta presso il competente Registro delle Imprese di Treviso-Belluno”, ai fini del decorso dei 15 giorni previsti per l'eventuale esercizio del diritto di recesso; diritto non esercitato da Comune di Casier;

Preso ulteriormente atto che a fronte dell'esercizio del diritto di recesso, era previsto essere corrisposto ai soci uscenti un valore di liquidazione delle azioni determinato in conformità all'articolo 2437-ter del codice civile in euro 3,75 per azione – con precisazione che il suddetto valore di liquidazione era stato determinato dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 8 giugno 2018 sulla base della valutazione rilasciata da KPMG S.p.A., cui ha fatto seguito in pari data il rilascio da parte del Collegio Sindacale e di PWC, in qualità di società incaricata della revisione legale, del parere favorevole ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile;

Precisato che nei mesi successivi alcuni soci – sia pubblici che privati – hanno avviato contenziosi in merito ai suddetti valori delle quote azionarie portando ad una impasse procedurale rispetto alle scelte operabili dai Comuni Soci;

Dato atto inoltre che:

- la partecipazione in ACTT Servizi spa è stata dismessa con decorrenza 24.04.2018 e pertanto il Comune di Casier ha incassato i proventi della liquidazione della quota pari ad euro 126.528,75=;
- per quanto riguarda la partecipazione diretta in Asco Holding Spa non si procede a dismissione in quanto il Comune di Casier, con le delibere di C.C. n.24/2018 e n. 28/2018 soprarrichiamate si è espresso per il mantenimento, valutati i seguenti aspetti:
 - ✓ l'esistenza di contenziosi in essere rispetto a proposte di modifica statutarie,
 - ✓ mancato esercizio da parte del Comune di Casier del diritto di recesso nei termini stabiliti
 - ✓ particolare situazione di stallo giuridico in merito;

Preso atto che in data 29.11.2018 si è provveduto a dare comunicazione al MEF tramite apposito applicativo dell'attuazione delle misure di razionalizzazione indicate nella revisione straordinaria;

Atteso che con nota del 27.11.2018 pervenuta all'Ente, stessa data prot.n. 17289, il Consiglio di Bacino Priula ha comunicato che la partecipazione dei Comuni al Consiglio di Bacino è estranea alla ricognizione in questione, in quanto Ente Pubblico, pertanto tale ente provvederà con proprio

atto alla revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi del D.Lgs. 175/2016, come effettuato in occasione della revisione straordinaria ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 175/2016;

Considerato pertanto che dopo la revisione effettuata dal Comune di Casier nel 2017 con la citata delibera consiliare n.31 e tenuto conto delle successive deliberazioni di integrazione di cui sopra, il Comune di Casier risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Asco Holding Spa con una quota di partecipazione del 0,6964%;
- Piave Servizi srl con una quota di partecipazione del 3,957%;
- Mobilità di Marca con una quota di partecipazione del 0,31435%;

Tenuto conto che il disegno di legge di bilancio 2019 prevede all'articolo 51 che non si applichi fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di alienazione delle partecipazioni entro un anno previsto dal comma 4, articolo 24, del Tusp e la sospensione dei diritti sociali, con obbligo di liquidazione della quota, nel caso di società partecipate con un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2, codice civile, seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, codice civile;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche articolo 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche articolo 17 D.L. n. 90/2014”;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 giusta protocollo n. 18202 in data 18/12/2018;

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i;

Atteso che l'articolo 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. attribuisce all'organo consiliare, in particolare:

- Le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- L'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Preso atto dei pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica in merito alla ricognizione, restando nella disponibilità consiliare la scelta sul mantenimento delle partecipazioni, ex articolo 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore zero, con funzioni di supplenza da parte del Segretario

Generale;

- di regolarità contabile ex articolo 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Economico – finanziario e tributi;

Con voto espresso per alzata di mano e proclamato dal Vice-Sindaco Presidente:

Presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 4 (Mestriner, Oliosi, Paro, Rizzetto)

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare gli allegati alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche articolo 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche articolo 17 D.L. n. 90/2014”;
3. di dare atto pertanto della volontà dell'Ente di mantenere le partecipazioni societarie in essere nel caso in cui svolgano servizi di interesse generale per l'Ente e rispettino in particolare i requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016, di cui agli allegati alla presente deliberazione, non essendo necessarie misure di razionalizzazione da adottare ai sensi della citata normativa;
4. di precisare che nel caso di Asco Holding Spa risultano attivi alcuni contenziosi che hanno temporaneamente sospeso la possibilità di operare scelte sulla partecipazione societaria, come descritto in parte narrativa;
5. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
6. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
7. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N.175 E S.M.I. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL ViceSindaco
0 GUARDATI SIMONA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
DOTT. Fattori Pierfilippo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.